

09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004 dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.	5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 6 200	Esenzione ⁽¹⁾ (6)
09.1122	0805 10 10 (f) 0805 10 30 (f) 0805 10 50 (f) ex 0805 10 80	10	Arance fresche	dall'1.12.2003 fino al 31.5.2004 dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.	300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 306 800	Esenzione ⁽¹⁾ (9)
09.1130	ex 0805 20 10	05	Clementine fresche	dall'1.11.2003 fino al 29.2.2004 dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.	120 000 143 700	Esenzione ⁽¹⁾ (10)

(3) Questo volume contingenziale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(4) Questo volume contingenziale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%.

(5) Questo volume contingenziale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1° novembre al 31 maggio.

(f) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.»

3) È aggiunta la PARTE B seguente:

«PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo del quantitativo di riferimento	Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)	Dazio del quantitativo di riferimento
18.0105	0705 19 00 0705 29 00 0706	— Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio — Cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof — Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsifrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	dall'1.5. al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1. al 31.12.2006 per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	2 060 3 180 3 270 3 360	Esenzione»